



PROCURA della REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cosenza

Numero di prot. 1659/2024 S.D

Cosenza, 04.07.2024

Oggetto:	Computo dei giorni festivi, delle domeniche e dei sabati nel periodo di congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D. Lgs. n. 151/2001 – Formulazione quesito.
-----------------	--

**Procura Generale della
Repubblica
CATANZARO**

Il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave può fruire, nell'ambito dello stesso mese, del congedo ex art. 42, co. 5, D. Lgs. n. 151/2001 e dei permessi di cui all'art. 33, co.3, della L. n. 104/92.

Come chiarito dalla circolare n. 8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – il co. 5 dell'art. 71 D.L.112/2008 stabilisce che sono *equiparati alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa [...] i permessi di cui all'art. 33, co.3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*".

D'altro canto, la circolare n. 1/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - ha chiarito (punto n. 3, lett.b) che, nel caso di fruizione frazionata del congedo, *"due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero dei giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi"*.

Un dipendente della Procura ha fatto richiesta di congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D. Lgs. n. 151/2001 da lunedì a giovedì, ha chiesto di fruire di un permesso ex art. 33, co. 3, L. n. 104/1992 nella giornata di venerdì e di nuovo ha chiesto la fruizione di 4 giorni di congedo straordinario dal lunedì al giovedì della settimana successiva, sottolineando "che i giorni fruiti ed indicati come assenza legge 104/92 si considerano come effettivo servizio e quindi vanno scorporati dai giorni di computo di assenza per congedo ex art. 42".

Pur sembrando non esserci dubbi, in base alle richiamate circolari, sulla corretta operazione di computo del periodo di congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D. Lgs. n. 151/2001 nella fattispecie in oggetto, questa Procura, al fine di evitare ipotesi di contenzioso, ✎ rimette al Superiore Ufficio per le competenti valutazioni interpretative.

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Antonio D'Alesio



DFP-0066814-P-08/10/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Al Ministero omissis

Oggetto: parere in materia di fruizione del congedo biennale per l'assistenza alle persone con disabilità di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Si fa riferimento alla nota prot. *omissis*, acquisita in data *omissis*, giusto protocollo DFP *omissis*, con cui si richiede un parere circa le modalità di applicazione della normativa richiamata in oggetto, e, in particolare, su come debbano essere considerate le giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente civile che chieda di usufruire del congedo biennale in modalità frazionata.

In particolare, sulla base delle informazioni acquisite attraverso il quesito posto, emerge che il dipendente interessato presenta all'Amministrazione una programmazione mensile articolandola settimanalmente in quattro giornate di fruizione del congedo straordinario ed in una di svolgimento dell'attività lavorativa, che, però, viene sistematicamente disattesa per effetto di sopraggiunti stati di malattia, documentati con rituale certificazione.

Deve premettersi che sulla questione è intervenuto il Dipartimento della funzione pubblica con la Circolare n. 1 del 2012, che, al punto 3, lett. b), specifica quanto segue: *"il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i*



DFP-0066814-P-08/10/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

Servizio per il trattamento del personale pubblico

giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi”.

In linea generale, quindi, se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell'attività lavorativa viene certificata un'assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all'assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.

In questa circostanza, fermo restando quanto sopra detto in relazione alla richiamata Circolare, si ritiene doveroso precisare che la programmazione dei permessi e dei congedi, come prevista dai CCNL di comparto, rappresenta uno strumento finalizzato a conciliare le esigenze di funzionalità e di organizzazione dell'attività amministrativa con quelle private e personali del lavoratore, in modo da garantire in via prioritaria il diritto alla salute e all'assistenza del disabile.

Le indicazioni generali riportate nella Circolare devono quindi ritenersi riferite ad una situazione di carattere fisiologico, mentre la sistematica reiterazione delle condotte nei termini sopra descritti sembra configurare una sostanziale elusione dei principi e della *ratio* della Circolare stessa.

E', quindi, auspicabile che, nell'ottica di tale bilanciamento di interessi, la richiamata programmazione venga presa nella dovuta considerazione ai fini di eliminare il disagio organizzativo scaturente dalle assenze sistematiche dal servizio, che sembrano giustificare l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione, di ogni possibile strumento nell'esercizio dei propri poteri datoriali, volti a tutelare le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione stessa, come ad esempio, la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro del dipendente in argomento.

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Riccardo Sisti

Come debbano essere conteggiati i giorni di assenza per congedo biennale frazionato di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs n. 151 del 2001 e all'art. 4, comma 2, Legge n. 53 del 2000 in caso di un collaboratore scolastico in part-time verticale che svolga servizio dal lunedì al giovedì? E' corretto contare tutto il periodo richiesto o i soli giorni di effettivo servizio, ossia il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì?

L'art. 58, comma 11, seconda alinea del CCNL Scuola del 29.11.2007, in materia di rapporto di lavoro part-time espressamente dispone che *“I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno”*.

In particolare, con riguardo al congedo biennale, analogo criterio è contenuto nella circolare n. 1 del 3.02.2012 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che *“il congedo è fruito anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni) è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo è presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi. Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente abbia un rapporto di lavoro part time con l'amministrazione. Nel caso di part time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l'attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part time”*.



Procura Generale della Repubblica di Catanzaro

UFFICIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Prot. n. 5852/2024
REG. QUESITI N° 6/2024

Catanzaro, 9 luglio 2024

Ministero della Giustizia
Dipart. dell'Organizz. Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Roma

p.c. Sig. Procuratore Generale
Sede

Sig. Procuratore della Repubblica
Cosenza

OGGETTO: *Computo dei giorni festivi, della domenica e del sabato nel periodo di congedo straordinario ex art 42, co5, D.Lgs n.151/2001. Quesito. Riscontro. Inoltro.*

In riferimento all'oggetto, con nota n. 1659 del 04.7.2024 -acquisita in pari data al protocollo di questo Generale Ufficio con il n. 0005741- il Procuratore della Repubblica di Cosenza, nel premettere che il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave possa fruire del congedo straordinario ex art. 42, co. 5 D.lgs. 151/2001 nonché dei permessi di cui all'art. 33 co. 3 L. 104/92, in sostanza chiede supporto rispetto alla interpretazione del riferito quadro normativo, per come esplicitato nel tempo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, rispetto alle modalità di calcolo dei citati congedi straordinari ove temporalmente collegati con assenze, a diverso titolo, effettuate del lavoratore.

Al riguardo si ritiene venga in soccorso la nota circolare Funzione Pubblica n. 1 del 2012 la quale, al punto 3, lett. b), chiarisce tra l'altro che: <<...il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì

successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo debbono comprendere ai fini del calcolo del numero dei giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati, cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi>>.

La richiamata istruzione, molto chiara sul punto, offre una inequivoca chiave di lettura della questione di interesse talché sembra potersi affermare che, nel calcolo dei giorni di congedo straordinario fruiti ex D.Lgs 151/01 debbano entrare anche le assenze effettuate in “continuazione” ex art. 33 L. 104/92. Assenze, queste ultime, che, difatti, non possono essere considerate equipollenti alla “ripresa del servizio” quale elemento con forza sospensiva del congedo straordinario, conseguendo che le giornate del sabato (ove contrattualmente non lavorate) e la domenica, in assenza di una effettiva ripresa del lavoro al lunedì successivo, vadano computate nel periodo di congedo ex D.Lgs 151/01.

In pratica, secondo la citata istruzione dalla quale non v'è alcuna ragione per discostarsene, solo alle assenze -in continuazione- per malattia dello stesso lavoratore o per malattia del figlio può essere riconosciuta attitudine alla sospensione del congedo straordinario.

Si ritiene opportuno chiarire che la disposizione normativa appunta l'attenzione, oltre che sulla malattia del lavoratore, solo sulla eventuale malattia del figlio poiché per tali posizioni esistono regolazioni specificamente dedicate per i casi di assenza, nelle quali ipotesi, per scelta legislativa, opera una forza sospensiva ai fini del computo in oggetto.

Tale logica consente di poter agevolmente affermare che la malattia dell'assistito “non figlio” (ad es. malattia del genitore) non dispiega effetto sospensivo del computo di cui trattasi poiché l'eventuale assenza ex L. 104/92 del lavoratore che assiste, coincidente appunto con la malattia del genitore assistito, è trattata e considerata *tout court* dal legislatore quale assenza cumulabile allo stesso congedo straordinario. Una scelta legislativa che, alla luce degli indirizzi applicativi forniti dalla Presidenza del Consiglio, non può essere opinata in via di interpretazione amministrativa.

Sempre a riscontro della richiesta di parere formulata dal Procuratore della Repubblica di Cosenza, si aggiunge che, ad avviso di chi scrive, va ritenuta non fondata l'eventuale osservazione che promuovesse un collegamento ermeneutico -se non addirittura sistematico- tra il valore delle assenze ex L. 104/92 ai fini FUA/FUS e le stesse assenze ai fini del computo del congedo straordinario che ci occupa, poiché “l'apertura” effettuata in prospettiva FUA/FUS è operata ai meri fini premiali con intuibile e condivisibile logica di tipo inclusivo verso un istituto -di valutazione della performance- che, tra l'altro, si giova di un completamento contrattuale collettivo anche a livello locale.

Viceversa, la possibilità di equiparare le assenze ex L. 104/92 alla necessità di “effettiva ripresa del servizio” ai fini del computo del congedo straordinario ex D.Lgs 151/01, non avendo alcuna

prospettiva premiale bensì procedendo da una angolatura completamente differente e di tipo esclusivamente assistenziale, non sembra vantare alcuna base giuridica e, difatti, la ponderazione degli opposti interessi tra “assenza” ed “equivalenza a presenza” è stata con chiarezza operata dal legislatore ed altrettanto chiaramente dalla Funzione Pubblica.


Conclusivamente, nel ritenere che le assenze ex L. 104/92 consumate in continuazione ai periodi di congedo straordinario ex D.Lgs 151/01 avvolgano, in sede di computo, sia il sabato (nell’ipotesi di settimana lavorativa su cinque giorni) sia la domenica ove non vi sia una effettiva ripresa del servizio - salve le eccezioni di cui in narrativa-, allo scopo di ottenere il varo di un indirizzo ministeriale sull’argomento o, ove già esistente, per la comunicazione dello stesso allo scrivente, si inoltra in quesito in argomento a Codesto Superiore Ministero.

Nell’attesa, la Procura della Repubblica in conoscenza, interinalmente si atterrà alle indicazioni di cui sopra.

Distinti saluti

Il Dirigente Amministrativo

(Antonio CHIEFALO)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio Chiefalo', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

7415/24	30/09/2024
per.	



m_dg.DOG.30/09/2024.0236439.U



V.V.O. "Colonna del Personale"
seste e per opportune conoscenze
si stacca in Ufficio del
Distretto
30/9/2024
IL DIRIGENTE
Antonio CHIEFALO

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio Primo - Affari Generali

V.V.O.

Pos.116/1/LC/I

**Alla Procura Generale della Repubblica
di CATANZARO**

(rif.to a nota n. 5852 del 09.07.2024)

Oggetto: Computo dei giorni festivi, della domenica e del sabato nel periodo di congedo straordinario ex art. 42, co 5, D. Lgs n. 151/2001. Quesito.

Con nota n. 5852 del 9 luglio 2024, registrata in entrata in pari data al prot. n. 166678.E, codesto Ufficio nel trasmettere un quesito formulato dalla Procura della Repubblica di Cosenza, esprimeva il proprio orientamento in merito alla modalità di calcolo del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, ritenendo in proposito che nell'ipotesi di fruizione frazionata a giorni, ad esempio dal lunedì al venerdì (nel caso di prestazione lavorativa articolata su 5 giorni settimanali), occorra che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto, tranne nei casi di malattia del dipendente caregiver o del figlio nei cui confronti viene prestata assistenza.

Ciò sulla base di quanto espressamente previsto sul punto dalla Circolare n. 1/2012 della Funzione Pubblica.

Al riguardo si ritiene di poter condividere le indicazioni fornite da codesto Ufficio alla Procura della Repubblica di Cosenza.

Cordialità.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariatsabella Gandini